



UNIVERSITÀ  
DI TRENTO

# REGOLAMENTO DEL PRESIDIO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DI ATENEIO



---

**REGOLAMENTO DEL PRESIDIO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DI ATENEO**

**INDICE**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Competenze e funzioni.....	3
Art. 3 - Composizione e nomina del PQA.....	4
Art. 4 - Incompatibilità delle cariche.....	5
Art. 5 - Durata del mandato.....	5
Art. 6 - Funzioni del/la Presidente.....	5
Art. 7 - Accesso alle informazioni.....	6
Art. 8 - Organizzazione della attività del PQA.....	6
Art. 9 - Collaborazione con gli Organi d'Ateneo e con l'esterno.....	6
Art. 10 - Riunioni e verbalizzazione.....	7
Art. 11 - Entrata in vigore.....	8
Art. 12 - Disposizioni generali e transitorie.....	8



---

**REGOLAMENTO DEL PRESIDIO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DI ATENEO**

**Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, definito in coerenza con le linee guida sull'Autovalutazione, Valutazione e Accredimento (AVA), disciplina composizione, organizzazione, attribuzioni e modalità di funzionamento del Presidio di assicurazione della Qualità di Ateneo (d'ora in avanti PQA), istituito ai sensi dall'Art. 34 dello Statuto dell'Università di Trento.

**Art. 2 – Competenze e funzioni**

1. Il PQA esercita le sue funzioni nell'ambito dell'assicurazione della qualità (AQ) dell'Ateneo e in particolare:
  - a) sovrintende e promuove l'attuazione della cultura e della politica per la qualità definita dagli Organi di governo e dai documenti programmatici, assicurando un'adeguata e uniforme applicazione delle procedure di AQ in tutte le Strutture;
  - b) definisce processi e procedure di AQ a livello di Ateneo, ne monitora lo svolgimento e propone azioni di miglioramento; presiede i flussi informativi fra tutti gli/le attori/trici del Sistema di AQ e dialoga con il Nucleo di valutazione, le Commissioni paritetiche docenti studenti, i Gruppi di Riesame e con altri/e referenti di Dipartimento/Centro;
  - c) progetta e realizza attività di formazione e informazione sulla qualità e cura la divulgazione della cultura della qualità in collaborazione con i servizi competenti;
  - d) propone metodi, strumenti e procedure condivisi per il raggiungimento degli obiettivi di AQ negli ambiti previsti dal modello AVA e, in particolare, con riferimento a didattica, ricerca, terza missione e miglioramento dei servizi, monitorando i processi relativi alla loro pianificazione e successiva autovalutazione, riesame o riprogettazione;
  - e) supporta i/le referenti dei corsi di studio e delle Strutture didattiche, di ricerca e di terza missione, fornendo linee guida e modelli per redigere i documenti e garantendo lo scambio di informazioni con il Nucleo di valutazione e le Commissioni paritetiche docenti studenti;
  - f) monitora la realizzazione dei provvedimenti intrapresi a seguito di eventuali raccomandazioni e/o condizioni formulate da Anvur durante il processo per l'accredimento periodico.
2. Nello specifico, il PQA svolge le seguenti funzioni in piena autonomia operativa:
  - a) propone agli organi di governo azioni di intervento;



---

**REGOLAMENTO DEL PRESIDIO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DI ATENEO**

- b) monitora le rilevazioni dell'opinione degli/delle studenti, dei/delle laureandi/e, dei/delle laureati/e e dei/delle dottorandi/e;
  - c) sovrintende la raccolta dei dati relativi al monitoraggio delle attività formative, di ricerca e di terza missione, dei servizi e la diffusione degli esiti;
  - d) progetta e realizza attività formative e informative per promuovere la cultura della qualità all'interno dell'Ateneo;
  - e) predispone linee guida e documentazione a supporto dei processi di AQ;
  - f) quando opportuno, specifica modelli di riferimento per i documenti da produrre;
  - g) presidia i flussi informativi del Sistema di AQ;
  - h) promuove l'attuazione delle indicazioni fornite dal Nucleo di valutazione.
3. Il PQA predispone un programma annuale di attività e redige una relazione consuntiva sull'attività svolta nell'anno; il programma e la relazione sono inviate al/la Rettore/trice, al Senato accademico e al Nucleo di valutazione; la relazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ateneo.

***Art. 3 – Composizione e nomina del PQA***

1. Il PQA è composto da:
- a) il/la Presidente, scelto dal/la Rettore/trice tra i/le professori/sse di prima fascia a tempo pieno dell'Ateneo, con competenze in ambito di valutazione, accreditamento e qualità;
  - b) almeno tre docenti di ruolo a tempo pieno, rappresentativi delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti in Ateneo;
  - c) i/le dirigenti dell'area didattica e dell'area ricerca ed eventuali ulteriori dirigenti;
  - d) almeno uno/a e non più di tre studenti/esse, che contribuiscono in particolare alle funzioni collegate alla formazione, proposti al/la Rettore/trice dal/la Presidente del Consiglio studentesco;
  - e) un/a rappresentante dei/lle Dottorandi/e, proposto al/la Rettore/trice dalla Consulta della componente Dottorale e titolare di contratti di ricerca, che partecipa alle sedute e ai lavori del PQA relativamente alle questioni riguardanti i corsi di dottorato di ricerca.
2. I/Le componenti del PQA sono nominati/e con decreto rettorale, previo parere del Senato accademico, sentita la Consulta di Ateneo.



---

**REGOLAMENTO DEL PRESIDIO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DI ATENEO**

3. Possono collaborare con il PQA esperti/e anche esterni alla comunità universitaria con comprovata esperienza nei sistemi di AQ in ambito universitario.

**Art. 4 – Incompatibilità delle cariche**

1. Il ruolo di componente del PQA è incompatibile con quello di:
  - a) Direttore/trice di Struttura accademica prevista dallo Statuto;
  - b) componente degli Organi centrali dell'Ateneo come definiti dall'art. 3 dello Statuto, con esclusione del Consiglio Studentesco;
  - c) responsabile di Corso di studio di I e II livello e coordinatore/trice di corso di dottorato;
  - d) componente delle Commissioni paritetiche docenti-studenti;
  - e) componente di Gruppo di riesame di corso di studio
  - f) delegati/e di Struttura accademica negli ambiti previsti dal sistema di valutazione di AQ (AVA).
2. Per quanto non indicato al comma precedente si fa riferimento alle norme generali in tema di incompatibilità delle cariche e a quanto previsto in materia dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

**Art. 5 – Durata del mandato**

1. Il mandato del/la Presidente e dei/le componenti di cui alle lettere a) - c) dell'art. 3 coincide con la durata del mandato del/la Rettore/trice che li/le ha nominati/e. Il/la Presidente e i/le suddetti/e componenti decadono a far tempo dalla data di nomina del PQA da parte del/la nuovo/a Rettore/trice e il loro mandato è rinnovabile.
2. Il mandato della componente studentesca di cui alla lettera d) dell'art. 3 coincide con la durata del mandato del Consiglio studentesco che l'ha nominata ed è rinnovabile.
3. I/le componenti del PQA che cessano dall'incarico prima della conclusione del mandato possono essere sostituiti/e limitatamente al periodo necessario al completamento del mandato stesso.

**Art. 6 – Funzioni del/la Presidente**

1. Il/la Presidente rappresenta il PQA e ne promuove e coordina le attività, assicurando il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, dei Regolamenti dell'Ateneo e della normativa nazionale.



---

## **REGOLAMENTO DEL PRESIDIO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DI ATENEO**

2. Il/la Presidente convoca e presiede le riunioni del PQA, giustifica eventuali assenze, stabilisce l'ordine del giorno delle sedute e cura l'esecuzione delle decisioni prese.
3. Il/la Presidente può nominare un/a vice-Presidente.
4. In caso di assenza o impedimento, il/la Presidente è sostituito dal decano della componente docente o, se nominato, dal/la vice-Presidente.

### ***Art. 7 – Accesso alle informazioni***

1. Al fine di consentire al PQA la piena autonomia operativa nello svolgimento dei propri compiti, l'Ateneo garantisce al PQA il diritto di accesso ai dati e al reperimento di tutte le informazioni necessarie al suo efficace funzionamento; il PQA può richiedere agli Organi di governo, all'Amministrazione centrale e ai Dipartimenti e Centri dati e informazioni ritenuti necessari allo svolgimento delle attività di competenza.
2. I/le componenti del PQA hanno l'obbligo di riservatezza in merito alle informazioni e ai dati acquisiti durante lo svolgimento della propria attività.

### ***Art. 8 – Organizzazione della attività del PQA***

1. Per favorire lo svolgimento della propria attività istruttoria, il PQA individua al suo interno dei/le referenti, eventualmente anche organizzati/e in gruppi di lavoro per materia o su iniziative specifiche.
2. I gruppi si riuniscono anche separatamente per svolgere le attività di propria competenza, ma informano costantemente il/la Presidente e i/le componenti del PQA sullo sviluppo delle attività loro assegnate e che sono oggetto di approvazione da parte del PQA.
3. Il supporto tecnico amministrativo al PQA è garantito da un ufficio, individuato nel/i decreto/i di definizione della struttura gestionale. Il personale afferente a tale ufficio può venire coinvolto nei gruppi di lavoro.
4. Il PQA può richiedere la collaborazione di altri soggetti e Strutture interni e di soggetti esterni all'Ateneo con competenze funzionali a specifiche attività e progetti attivati dal Presidio stesso.
5. Per favorire l'efficace ed efficiente organizzazione della documentazione prodotta in relazione alle proprie funzioni e attività istituzionali, il PQA utilizza il portale di Ateneo per pubblicare resoconti delle sedute, nonché altre aree riservate per condividere dati e informazioni funzionali alla gestione dei processi di AQ da parte degli attori coinvolti in Ateneo.



---

**REGOLAMENTO DEL PRESIDIO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DI ATENEO**

***Art. 9 – Collaborazione con gli Organi d’Ateneo e con l’esterno***

1. Il PQA collabora con il Nucleo di valutazione di Ateneo per la definizione delle linee programmatiche del sistema di AQ, per la verifica dell’adeguatezza delle procedure e il monitoraggio dei processi.
2. Il PQA interagisce con le Commissioni paritetiche docenti-studenti, con i Gruppi di riesame e con i/le Referenti di Dipartimento e Centro per assicurare l’uniforme applicazione delle procedure di AQ.
3. Il PQA mantiene rapporti con gli organismi nazionali (ANVUR) e internazionali di valutazione della qualità e partecipa a iniziative di confronto con altri atenei per lo scambio di buone pratiche.

***Art. 10 – Riunioni e verbalizzazione***

1. Le riunioni del PQA non sono pubbliche.
2. In presenza di specifici punti all’ordine del giorno possono essere invitati alle riunioni del PQA, i/le delegati del/la Rettore/trice sulle tematiche trattate, i/le Dirigenti e altre figure con particolari competenze rispetto all’argomento trattato.
3. Per assicurare un adeguato adempimento dei propri compiti il PQA si riunisce con cadenza almeno bimestrale.
4. Le sedute sono convocate dal/la Presidente, che ne fissa l’ordine del giorno. Ciascun/a componente può chiedere al/la Presidente una riunione straordinaria per trattare questioni ritenute urgenti, nonché l’integrazione dell’ordine del giorno, inviandone comunicazione scritta.
5. La convocazione, contenente l’indicazione dei punti posti all’ordine del giorno, è trasmessa per posta elettronica ai/le componenti almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il caso di convocazione di urgenza, da inviare almeno 48 ore prima della seduta.
6. La documentazione relativa agli argomenti in discussione è condivisa con i/le componenti del PQA prima della riunione, a cura dell’ufficio di supporto al PQA, mediante mezzo informatico o altro ritenuto idoneo.
7. Le riunioni sono valide se partecipa la metà più uno dei/le componenti. Il/la Presidente verifica la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando personalmente e in modo certo tutti i partecipanti.
8. Quando la partecipazione alle riunioni non avviene di persona nel luogo fisico sede dell’incontro, essa può avvenire secondo le modalità definite dall’art.38 co.1 dello Statuto.



## REGOLAMENTO DEL PRESIDIO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DI ATENEO

9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
10. Alle riunioni del PQA partecipa il/la responsabile (o altro afferente) dell'ufficio di supporto di cui all'art. 8 con funzioni di verbalizzazione. Per ogni seduta è redatto un verbale, approvato dal/la Presidente, la cui sintesi è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ateneo nella pagina dedicata alla qualità.

### ***Art. 11 – Entrata in vigore***

Le modifiche al Regolamento per il funzionamento del Presidio di assicurazione della Qualità di Ateneo sono disposte con Decreto Rettorale ed entrano in vigore il giorno successivo alla data del Decreto Rettorale medesimo.

### ***Art. 12 – Disposizioni generali e transitorie***

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo, nonché alle vigenti disposizioni legislative in materia.